



La ZES unica per il SUD

- Con il capo III del D.L. n. 124 del 19/09/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 13/11/2023 viene istituita la ZES unica per il SUD;
- Art. 9 del D.L. n. 124 del 19/09/2023 statuisce dal 1 gennaio 2024 ZES unica in sostituzione delle attuali otto ZES;
 - Cabina di regia ZES presieduta da Ministro Sud e comprendente Ministri e Presidenti di Regione;
 - Struttura di missione ZES: predispone Piano strategico per la Cabina di regia, coordina Conferenza dei servizi per Autorizzazione unica a infrastrutture e insediamenti produttivi (e partecipa alle Conferenze VIA di competenza regionale); accelerazione tempistiche di rilascio;
 - Autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi;
- Sportello unico digitale.
 - L'articolo 16 stabilisce che, per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

- all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Misura dell'agevolazione

Va preliminarmente evidenziato che, rispetto alla precedente misura del credito di imposta prevista sino al 31 dicembre 2023, la misura dell'agevolazione è aumentata, nel dettaglio:

Grande Impresa	Media Impresa	Piccola Impresa	
15%	25%	35%	per le aree dell'Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
30%	40%	50%	per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;
40%	50%	60%	per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia

L'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della



produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,

- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del presente decreto, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

- Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
- Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
- Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

- Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.